

Un po' di storia

Assemblea Costituente.

Nel dibattito in Assemblea costituente fu ammesso il principio della iniziativa popolare, ma venne respinta la proposta di Costantino Mortati di referendum finale, su iniziativa di un decimo o di un ventesimo degli elettori, in caso di voto negativo o di inerzia del Parlamento entro il termine di sei mesi sul progetto di legge presentato da centomila elettori. Inoltre, nel Progetto presentato dalla Commissione per la Costituzione venne esclusa l'iniziativa popolare in materia di revisione costituzionale, attribuita solo alle Camere e al Governo.

Alla fine in Assemblea fu approvato l'art. 71, comma 2, il quale attribuisce a cinquantamila elettori il potere di presentare un progetto di legge redatto in articoli senza alcun obbligo di esame e di deliberazione da parte delle Camere.

Commissione Bozzi (IX Legislatura 1983-1987).

La Commissione aveva proposto di innalzare il *quorum* previsto dall'art. 71 a centomila elettori per la presentazione di progetti di legge di iniziativa popolare presso la Camera dei deputati; era previsto che un rappresentante dei promotori potesse assistere alle sedute di commissione, senza diritto di voto. Il Parlamento avrebbe dovuto pronunciarsi sulla proposta entro il termine di 24 mesi, termine la cui osservanza veniva garantita da apposite procedure dei regolamenti parlamentari. Tale termine valeva anche per i progetti di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi dell'articolo 121 Cost.

Commissione D'Alema (XIII Legislatura 1996-2001).

Venne formulata l'ipotesi che le proposte di legge di iniziativa popolare sottoscritte da almeno 800 mila elettori fossero sottoposte a referendum approvativo quando entro due anni dalla presentazione le Camere non avessero deliberato su di esse.

Commissione per le Riforme istituzionali istituita dal Ministro Quagliariello (XVII Legislatura 2013-2018).

Per rafforzare gli istituti della partecipazione popolare la Commissione aveva suggerito la votazione popolare sulle proposte di iniziativa legislativa popolare nei seguenti casi:

- il Parlamento non avesse deliberato entro sei mesi
- il Parlamento avesse respinto la proposta stessa o l'avesse approvata con modifiche sostanziali.

Riforma Renzi-Boschi (XVII Legislatura 2013-2018).

Proponeva la modifica del secondo comma dell'articolo 71, elevando da 50 mila a 150 mila il numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge di iniziativa popolare e introduceva il principio in base al quale doveva esserne garantito l'esame e la deliberazione finale, nei tempi, forme e limiti definiti dai regolamenti parlamentari.